



FOI

# COMUNE DI PALERMO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 309 DEL 24/07/2008

Sessione: ordinaria

Seduta: pubblica di prosecuzione

Approvazione del Regolamento delle Entrate Comunali.

OGGETTO:

IMMEDIATA ESECUZIONE

L'anno duemilaotto il giorno Ventiquattro del mese di Luglio alle ore 19.30 nella Sede Municipale, convocato con determinazione del Presidente, si è riunito nella solita aula il Consiglio Comunale di questa Città, sotto la presidenza dell'On.le Alberto Campagna -Presidente con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Damiano Li Vecchi

Al momento della votazione del presente atto, risultano presenti i seguenti Consiglieri:

		Pres	Ass.			Pres	Ass.	
1)	AGNELLO	Manfredi	p	26)	MATTALIANO	Cesare	p	
2)	ALOTTA	Salvatore	p	27)	MICELI	Maurizio	a	
3)	BONFANTI	Gaspere	p	28)	MILAZZO	Giuseppe	a	
4)	BOTTIGLIERI	Orazio	p	29)	MINEO	Rosario	p	
5)	CAMPAGNA	Alberto	p	30)	MIRABILE	Salvatore	p	
6)	CUSUMANO	Giulio	a	31)	MONASTRA	Antonella	p	
7)	DI FRANCO	Luigi	p	32)	MOSCHETTI	Nunzio	a	
8)	DI GAETANO	Vincenzo	p	33)	MUNAFO'	Giovanna	p	
9)	DI MAGGIO	Giovanni	p	34)	OLIVERI	Sandro	p	
10)	DRAGO	Sebastiano	p	35)	ORLANDO	Francesco	p	
11)	FARAONE	Davide	p	36)	ORLANDO	Salvatore	p	
12)	FERRANDELLI	Fabrizio	p	37)	PALMA	Onofrio	p	
13)	FICARRA	Elio	a	38)	PELLEGRINO	Maurizio	p	
14)	FILORAMO	Rosario	p	39)	PIAMPIANO	Leopoldo	p	
15)	FRACCONE	Filippo	p	40)	RIBAUDO	Angelo	p	
16)	FRAGALA'	Vincenzo	a	41)	RIBAUDO	Doriana	p	
17)	FURCERI	Salvatore	p	42)	RUSSO	Girolamo	p	
18)	GENNARO	Giusto	a	43)	SANTORO	Stefano	a	
19)	GENOVA	Agostino	p	44)	SCAVONE	Aurelio	a	
20)	GRECO	Giovanni	a	45)	SPALLITTA	Nadia	a	
21)	INZERILLO	Gerlando	p	46)	TAMAJO	Edmondo	a	
22)	ITALIANO	Salvatore	a	47)	TANANIA	Vincenzo	p	
23)	LENTINI	Salvatore	a	48)	TANTILLO	Giulio	p	
24)	LODATO	Patrizio	p	49)	TERMINELLI	Antonino	a	
25)	LOMBARDO	Giovanni	a	50)	TRAPANI	Ivan	p	
						TOTALE	34	16

**SEDUTA DEL 24/07/2008 ore 19,30**  
**(di prosecuzione)**

**Presiede:** On.le Alberto Campagna – Presidente  
**Assiste:** Dott. Damiano Li Vecchi - Segretario Generale

**Scrutatori:** Bottiglieri - Mirabile – Mattaliano

**Risultano presenti i seguenti Consiglieri:**

Agnello – Alotta – Bonfanti – Bottiglieri – Campagna – Di Franco – Di Gaetano – Di Maggio – Drago – Faraone – Ferrandelli – Filoramo – Fraccone – Furceri – Gennaro – Genova – Inzerillo – Lodato – Mattaliano – Mineo – Mirabile – Monastra – Munafò – Oliveri – Orlando F. – Orlando S. – Palma – Pellegrino – Piampiano – Ribaudò A. - Ribaudò D. – Russo – Tanania – Tantillo – Trapani (presenti n. 35)

Si passa alla trattazione della proposta iscritta al punto 44) dell'O.d.G. avente per oggetto:  
**“Approvazione del Regolamento delle Entrate comunali”.**

Il Presidente comunica che su detta proposta sono stati presentati n.7 emendamenti, un sub emendamento e n. 3 Ordini del Giorno, che, singolarmente, verranno discussi e posti in votazione.

**1) EMENDAMENTO a firma del Cons. Drago**

Al capo VI art 21 - Dilazione del versamento- dopo le parole finali del 6. rigo “un indice equivalente stabilito dalla B.C.E. saranno automaticamente inserite nei relativi contratti.” Cassare le parole: "Per le entrate tributarie il D.Lgs 46/99 art. 7 prevede che l' ufficio Tributi, su richiesta del contribuente, può concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la dilazione del pagamento fino ad un massimo di sessanta rate mensili, con la maggiorazione degli interessi fissati con decreto Ministeriale. La richiesta di dilazione non potrà essere accolta: - se risultano già avviate le procedure esecutive da parte dell'Agente della riscossione; se l'importo del tributo da rateizzare è inferiore a € 516,46, nel caso che lo stesso è riferito a civile abitazione; se l'importo del tributo da rateizzare è inferiore a € 1.550,00, nel caso che lo stesso è riferito ad attività di qualsiasi genere e natura. L'avvio della procedura di cui sopra implicherà l'impossibilità per il contribuente omissivo dei pagamenti di avere accordate ulteriori dilazioni degli stessi, sia relativamente al debito già scaduto che con riferimento ad ulteriori importi successivi inerenti alla medesima causale. L'importo minimo mensile delle rate, comprensivo degli interessi nella misura dovuta, non potrà essere inferiore a € 103,29, per le rateizzazioni dei tributi attinenti le civili abitazioni, ed a € 258,00, per le rateizzazioni dei tributi attinenti attività di qualsiasi genere e natura. Per gli importi superiori a € 25.822,84 è obbligatoria la richiesta di polizza fidejussoria o assicurativa a puntuale garanzia del debito. Salvo diversa disposizione normativa, la durata del piano rateale non può eccedere i tre anni se l'importo complessivamente dovuto è pari ad € 10.000,00( diecimila); se di ammontare superiore, la durata massima è fissata in

cinque anni. Su ogni rata verrà calcolato l'ammontare degli interessi legali, secondo il tasso annuale comunicato dalla B C E. ".

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano l'esito, come accertato dal Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati è il seguente:

Presenti	n. 35
Votanti	n. 34
Votano SI	n. 34
Astenuti	n. 1 (Campagna)

### **L'emendamento è approvato**

#### **2) EMENDAMENTO presentato dalla I^ Commissione Consiliare**

Capo IV Gestione delle entrate – rettificare denominazione art. 15 :  
da “soggetti responsabili delle entrate tributarie” a “soggetti responsabili delle entrate”.

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano l'esito, come accertato dal Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati è il seguente:

Presenti	n. 35
Votanti	n. 34
Votano SI	n. 34
Astenuti	n. 1 (Campagna)

### **L'emendamento è approvato**

#### **3) EMENDAMENTO presentato dalla I^ Commissione Consiliare**

Capo VI (pag. 1 e pag. 8) rettificare denominazione:

da “attività di riscossione, versamento, dilazione, compensazioni, interessi, importi minimi ed arrotondamenti per il pagamento dei tributi locali” a “attività di riscossione, versamento, dilazione, compensazione, interessi, importi minimi ed arrotondamenti per il pagamento dei tributi locali e delle entrate patrimoniali”.

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano l'esito, come accertato dal Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati è il seguente:

Presenti	n. 35
Votanti	n. 34
Votano SI	n. 34
Astenuti	n. 1 (Campagna)

### **L'emendamento è approvato**

#### **4) EMENDAMENTO presentato dalla I<sup>a</sup> Commissione Consiliare**

al capo VI art. 21 del Regolamento in oggetto (dilazione del versamento), dopo le parole finali del 6° rigo “un indice equivalente stabilito dalla B.C.E. saranno automaticamente inserite nei relativi contratti”, sostituire l’intero testo fino alla fine dell’art. 21 con il seguente: “per le entrate tributarie, a rispetto delle modifiche ed integrazioni apportate dall’art. 36 del D.L. 248/07 e convertito con legge n. 31/08, la competenza a concedere dilazioni di pagamento è attribuita all’Agente della Riscossione”.

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano l’esito, come accertato dal Presidente, con l’assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati è il seguente:

Presenti	n. 35
Votanti	n. 34
Votano SI	n. 34
Astenuti	n. 1 (Campagna)

#### **L’emendamento è approvato**

Si dà atto che esce dall’aula il Cons. Gennaro (presenti n.34)

#### **5) EMENDAMENTO a firma del Cons. Filoramo ed altri**

All’art. 27 “aumentare la misura del 3% al 5% per le somme effettivamente incassate dall’Agente di Riscossione”.

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano l’esito, come accertato dal Presidente, con l’assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati è il seguente:

Presenti	n. 34
Votanti	n. 33
Votano SI	n. 33
Astenuti	n. 1 (Campagna)

#### **L’emendamento è approvato**

#### **Sub emendamento all’emendamento 6 a firma del Cons. Faraone**

cassare gli artt. 6, 16, 17.

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano l’esito, come accertato dal Presidente, con l’assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati è il seguente:

Presenti	n. 34
Votanti	n. 33
Votano SI	n. 33
Astenuti	n. 1 (Campagna)

#### **Il sub emendamento è approvato**

## **6) EMENDAMENTO a firma del Cons. Faraone ed altri (sub emendato)**

Sostituire il CAPO II con il sotto riportato CAPO II “carta dei servizi del contribuente” e sostituire la numerazione CAPO II – DIRITTO DI INTERPELLO con CAPO III.

### **CAPO II - CARTA DEI SERVIZI DEL CONTRIBUENTE**

#### **Articolo 5 – Oggetto**

1. I rapporti tra Contribuenti e l'amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione, della buona fede e della trasparenza.
2. La carta dei servizi ha lo scopo di individuare ed attuare gli strumenti di comunicazione ed il miglioramento dei procedimenti per ottimizzare il rapporto tra i Contribuenti e la Pubblica Amministrazione e , con la loro partecipazione diretta, di migliorare i servizi attinenti alla fiscalità locale e per renderli rispondenti alle loro aspettative.
3. Il presente articolato contiene le norme di adeguamento alla legge 27 luglio 2000 , n. 212, dirette alla razionalizzazione ed alla applicazione delle procedure per la maggior efficacia ed efficienza del Servizio tributi avendo riguardo ai diritti del Contribuente.
4. Tutti gli uffici interessati, sono vincolati all'osservanza delle presenti disposizioni e sono tenuti ad organizzarsi – al proprio interno - in modo da adeguarsi a quanto previsto.

#### **Articolo 7- Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie**

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I regolamenti comunali e le altre disposizioni aventi efficacia esterna, che non hanno un oggetto tributario, non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto degli atti medesimi.
3. I richiami a disposizioni contenuti in provvedimenti in materia tributaria devono recare il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare invio.
4. Le disposizioni modificative dei regolamenti tributari debbono essere introdotte riportando integralmente il testo modificato.

#### **Articolo 8 - Diritti e doveri dei Contribuenti**

1. I pubblici dipendenti ed i soggetti terzi a cui sia eventualmente affidata l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi sono obbligati ad un comportamento corretto e cortese con i Contribuenti fornendo, nei limiti del possibile, le informazioni e gli aiuti richiesti.
2. L'accesso allo sportello al Cittadino è organizzato in modo da evitare attese prolungate e la tutela della riservatezza.
3. I Contribuenti debbono rispettare gli orari stabiliti, accedendo gli uffici comunali secondo le regole del buon comportamento.

## **Articolo 9 - Efficacia temporale delle norme regolamentari**

1. Salvo casi eccezionali, motivando come tali le disposizioni di interpretazione autentica, le prescrizioni regolamentari non hanno effetto retroattivo.
2. In ogni caso, le disposizioni regolamentari non possono prevedere adempimenti a carico dei Contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno della data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. Le disposizioni regolamentari non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito del codice civile.

## **Articolo 10- Informazione al contribuente**

1. L'amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa, costante ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione gratuita dei Contribuenti presso il Servizio tributi.
2. L'amministrazione comunale porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei le aliquote e le tariffe adottate, nonché ogni altro atto amministrativo modificativo delle funzioni e dei procedimenti.
3. Il responsabile del servizio provvede a rendere le informazioni circa le indicazioni degli orari di apertura dello sportello al Cittadino e dei numeri telefonici cui rivolgersi per ottenere appuntamenti e informazioni.

## **Articolo 11- Conoscenza degli atti e semplificazione**

1. L'ente locale assicura l'effettiva conoscenza da parte del Contribuente degli atti e a lui destinati. A tal fine provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del Contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate al Contribuente, ovvero nel luogo ove lo stesso ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti medesimi.
2. Gli atti sono, in ogni caso, comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario, ferme restando le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
3. Il settore tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'erogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria, così che possano ottemperare alle obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dall'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti gratuitamente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle leggi regolanti le specifiche norme tributarie.
6. Prima di notificare gli atti derivati alla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e o dai versamenti, il Settore tributi

invita il Contribuente, per il termine del servizio postale o altro idoneo mezzo, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non superiore ai sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di un tributo rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.

### **Articolo 12 - Chiarezza e motivazione degli atti**

1. Gli atti di pretesa tributaria sono motivati secondo quanto prescritto dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere richiamato in sintesi nell'avviso di pretesa tributaria.

2. Gli atti devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'ufficio presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa quando ne ricorrano i presupposti.

### **Articolo 13- Errori del contribuente**

1. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato alle indicazioni contenute in atti dell'amministrazione locale o fornite in forma scritta dagli uffici comunali, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

2. le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, anche per il disposto dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

3. Qualora la violazione si traduce in una mera formalità senza alcun debito di imposta e non causa danno all'amministrazione comunale non sono irrogate sanzioni.

### **Articolo 14- Interpello del contribuente**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni regolamentari a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non prevenga al contribuente entro il termine di cui al precedente comma, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dell'amministrazione finanziaria entro al termine di cui al comma 1.

4. In caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di Contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione comunale può rispondere collettivamente, attraverso idonei mezzi di comunicazione.

### **Articolo 15 - Accessi, ispezioni e verifiche**

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagini e di controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti, adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Il Contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che giustificano la verifica e l'oggetto che lo riguarda. Qualora le attività di controllo riguardino un considerevole numero di contribuenti le comunicazioni sono attuate collettivamente a mezzo di idonei mezzi di informazione.

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano l'esito, come accertato dal Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati è il seguente:

Presenti	n. 34
Votanti	n. 33
Votano SI	n. 33
Astenuti	n. 1 (Campagna)

### **L'emendamento sub emendato è approvato**

#### **7) EMENDAMENTO a firma del Cons. Monastra ed altri**

All'art. 17 del Regolamento generale delle Entrate, "aliquote, tariffe, agevolazioni, notificazioni, nel primo comma" cassare "il Comune determina" e sostituire con "il Consiglio Comunale determina". Nel terzo comma inserire dopo la parola "autonomia" al posto della parola "il Comune" la locuzione "il Consiglio Comunale".

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano l'esito, come accertato dal Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati è il seguente:

Presenti n. 34  
Votanti n. 33  
Votano SI n. 33  
Astenuiti n. 1 (Campagna)

**L'emendamento è approvato**

**1) O.d.G. a firma del Cons. Filoramo**

Il Consiglio Comunale impegna l'A.C. a prevedere che nella redigenda convenzione con il Concessionario Esattore venga prevista anche la modalità di pagamento in dodici mensilità.

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano l'esito, come accertato dal Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati è il seguente:

Presenti n. 34  
Votanti n. 33  
Votano SI n. 33  
Astenuiti n. 1 (Campagna)

**L'O.d.G. è approvato**

**2) O.d.G. presentato dalla I^ Commissione Consiliare**

**Il Consiglio Comunale**

Considerato che questa Commissione continua a verificare l'assoluta indisponibilità da parte della Giunta comunale a dare valore e credito allo Statuto e Regolamento che prevedono l'esclusiva competenza in ordine a regolamenti e convenzioni da parte del Consiglio comunale (come atto di indirizzo), e nello specifico della I^ Commissione Consiliare, si

**Impegna**

Il Presidente del Consiglio, il Sindaco e la Giunta tutta, tutti i regolamenti e le convenzioni che verranno d'ora in avanti predisposti, vengano preventivamente deliberati (come atto di indirizzo) dalla I^ Commissione e dal Consiglio comunale.

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano l'esito, come accertato dal Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati è il seguente:

Presenti	n. 34
Votanti	n. 33
Votano SI	n. 33
Astenuti	n. 1 (Campagna)

**L'O.d.G. è approvato**

### **3) O.d.G. presentato dalla I<sup>^</sup> Commissione Consiliare**

#### **Il Consiglio Comunale**

Considerata la necessità effettiva dettata dalla carenza di personale e di strumenti informatici operativi (programmi di gestione, ecc.) soprattutto degli Uffici Tributarî, si

#### **Impegna l'Amministrazione**

- Ad attuare in tempi brevi la stabilizzazione degli L.S.U. prevedendo, al contempo, un bando specifico utile a colmare tali carenze al fine di poter riprendere, in tempi brevi, le competenze al momento demandate.

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano l'esito, come accertato dal Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati è il seguente:

Presenti	n. 34
Votanti	n. 33
Votano SI	n. 33
Astenuti	n. 1 (Campagna)

**L'O.d.G. è approvato**

Il Presidente pone in votazione l'intero atto che qui di seguito si trascrive, unitamente al testo del Regolamento emendato, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che** il D. Lgs. N. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni ha previsto la possibilità per i Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**Atteso che** l'art. 52 del citato decreto consente agli Enti locali, nell'ambito dell'esercizio della potestà regolamentare, di uniformare la propria attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali, ai criteri del medesimo articolo indicati, e che detta norma prevede la possibilità di affidare a terzi, mediante convenzione, l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate;

**Ritenuto**, inoltre, necessario regolamentare l'attività di riscossione delle entrate comunali, attualmente priva di disciplina di tal tipo.

**Considerato che** la Giunta Comunale con provvedimento n. 7 del 25.01.2008 ha approvato lo schema di Regolamento delle Entrate comunali ed ha deliberato di prendere atto e proporre al Consiglio Comunale l'adozione del suddetto Regolamento;

**Visto** il D. Lgs. N. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la L. N. 449/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la L. N. 37/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la L. N. 212/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il D.P.R. N. 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Preso atto che**, con nota prot. Areg 2008 n. 67886 del 30/01/2008 del Settore Tributi, sono stati richiesti i pareri obbligatori di cui all'art. 9 del Regolamento per il decentramento;

**Ritenuta** la propria competenza;

## **D E L I B E R A**

**Per le motivazioni** espresse in narrativa di approvare l'allegato Regolamento delle Entrate comunali, rimesso a corredo della presente per farne parte integrante e sostanziale.

**Dare mandato** alla Segreteria Generale di notificare il presente provvedimento a tutti gli Uffici comunali che trattano entrate comunali.

**Dare atto** che dall'adozione del presente atto deliberativo non sorgono a carico del bilancio né una maggiore spesa né una minore entrata, onde, ai sensi dell'art. 12 L.R. n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica e contabile prescritti dall'art. 1 della L.R. 48/1991, successivamente sostituito dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n°30;

Visto il parere reso dalla I<sup>^</sup> e 7<sup>^</sup> Commissione Consiliare

Dopo opportuna discussione;

Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

Con votazione resa e verificata nei modi e forme di legge con il seguente risultato:

Presenti	n. 34
Votanti	n. 33
Votano SI	n. 33
Astenuti	n. 1 (Campagna)

## **DELIBERA**

La proposta di deliberazione unitamente al Regolamento emendato, riguardante l'oggetto, è approvata nel testo allegato alla presente deliberazione e fatta propria.

Il Presidente propone di dare al presente provvedimento **IMMEDIATA ESECUZIONE**

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano l'esito, come accertato dal Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori su menzionati è il seguente:

Presenti	n. 34
Votanti	n. 33
Votano SI	n. 33
Astenuti	n. 1 (Campagna)

**L'ESECUZIONE IMMEDIATA è approvata**



# COMUNE DI PALERMO

## SETTORE TRIBUTI

UFFICIO DIREZIONE

### PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI C. C.

(Costituita da n° 2 fogli, oltre il presente, e da n° 1 allegato)

**OGGETTO: Approvazione del Regolamento delle Entrate comunali.**

PROPONENTE	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COORDINATORE ..... <i>D.ssa Maria Mandala</i> Li. <u>30.01.08</u> <i>[Signature]</i>	IL DIRIGENTE/IL FUNZIONARIO IL DIRIGENTE COORDINATORE ..... <i>D.ssa Maria Mandala</i> <i>[Signature]</i>

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	
(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. 48/91)	
<input checked="" type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere favorevole <input type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL DIRIGENTE COORDINATORE ..... <i>D.ssa Maria Mandala</i> DATA <u>30.01.08</u> <i>[Signature]</i>	VISTO: IL DIRIGENTE COORDINATORE (D.ssa Maria Mandala) ..... <i>[Signature]</i>

VISTO: IL SINDACO/L' ASSESSORE

DATA .....

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	
(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. 48/91)	
<input checked="" type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere favorevole <input type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate <input type="checkbox"/> Parere non dovuto poiché l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata	
DATA <u>06/02/2008</u>	IL RAGIONIERE GENERALE (Dr. Bohuslav Basile) <i>[Signature]</i>

ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERA C.C. n° 309 del 24/07/2008

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che** il D. Lgs. N. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni ha previsto la possibilità per i Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**Atteso che** l'art. 52 del citato decreto consente agli Enti locali, nell'ambito dell'esercizio della potestà regolamentare, di uniformare la propria attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali, ai criteri del medesimo articolo indicati, e che detta norma prevede la possibilità di affidare a terzi, mediante convenzione, l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate;

**Ritenuto**, inoltre, necessario regolamentare l'attività di riscossione delle entrate comunali, attualmente priva di disciplina di tal tipo.

**Considerato che** la Giunta Comunale con provvedimento n. 7 del 25.01.2008 ha approvato lo schema di Regolamento delle Entrate comunali ed ha deliberato di prendere atto e proporre al Consiglio Comunale l'adozione del suddetto Regolamento;

**Visto** il D. Lgs. N. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la L. N. 449/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la L. N. 37/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la L. N. 212/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il D.P.R. N. 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Preso atto che**, con nota prot. Areg 2008 n. 67886 del 30/01/2008 del Settore Tributi, sono stati richiesti i pareri obbligatori di cui all'art. 9 del Regolamento per il decentramento;

**Ritenuta** la propria competenza;

## **D E L I B E R A**

**Per le motivazioni** espresse in narrativa di approvare l'allegato Regolamento delle Entrate comunali, rimesso a corredo della presente per farne parte integrante e sostanziale.

**Dare mandato** alla Segreteria Generale di notificare il presente provvedimento a tutti gli Uffici comunali che trattano entrate comunali.

**Dare atto** che dall'adozione del presente atto deliberativo non sorgono a carico del bilancio né una maggiore spesa né una minore entrata, onde, ai sensi dell'art. 12 L.R. n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile.

**COMUNE DI PALERMO****UFFICIO DI STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE****I COMMISSIONE CONSILIARE - VIA LIBERTA', 88**

OGGETTO: Estratto del verbale della seduta del 29/05/08

L'anno duemilaotto, giorno ventinove del mese di maggio, si è riunita I Commissione consiliare permanente, formalmente convocata presso la propria sede sita in via Libertà n. 88 per la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:

Oliveri Sandro  
Fraccone Filippo  
Fragalà Vincenzo  
Genova Agostino  
Scavone Aurelio

**OMISSIS**

In ordine all'argomento trattato, avente per oggetto: **"Approvazione del Regolamento delle Entrate Comunali"**

La Commissione ha espresso il seguente parere:  
Favorevole all'unanimità dei presenti.

La presente è copia conforme, per estratto del verbale originale di seduta.  
Dalla residenza comunale.

La Segretaria  
(Silvia Bianchi)

IL PRESIDENTE  
(Sandro Oliveri)

Palermo, 29/05/2008



MUNICIPIO DI PALERMO  
VII<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO, PATRIMONIO E TRIBUTI  
Via Roma, 209 - Tel. 091 7403506 - Fax 091 7403578 - 90138 PALERMO

la VII Commissione Consiliare formalmente convocata presso la propria sede di via Roma n. 209, per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Alla presenza di:

Presidente Sebastiano Drago  
Consigliere Orazio Bottiglieri  
Consigliere Giulio Benfanti  
Consigliere Luigi Di Franco  
Consigliere Salvatore Italiano  
Consigliere Girolamo Russo  
Consigliere Francesco Orlando

\*\*\* OMISSIS \*\*\*

In ordine all'argomento trattato, avere come oggetto:

**“approvazione del regolamento delle entrate comunali” (59312/08)**

La Commissione ha espresso, nel testo emendato dagli uffici, parere favorevole a maggioranza con il voto contrario di Benfanti.

Il presente è copia conforme, per estratto, dei verbali originali di seduta.

Palermo 22/07/08

IL SEGRETARIO  
Antonio Arcidiacono



IL PRESIDENTE  
Sebastiano Drago



## COMUNE DI PALERMO

Approvato con delibera  
del Consiglio Comunale  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

## INDICE

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento, pag. 2

Articolo 2 – Definizione delle entrate tributarie e patrimoniali, pag. 2

Articolo 3 – Istituti disciplinati, pag. 3

Articolo 4 - Limiti della potestà regolamentare in materia tributaria, pag. 3

### **CAPO II – CARTA DEI SERVIZI DEL CONTRIBUENTE**

Articolo 5 – Oggetto, pag. 3

Articolo 6 – Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie, pag. 4

Articolo 7 – Diritti e Doveri dei contribuenti, pag. 4

Articolo 8 – Efficacia temporale delle norme regolamentari, pag. 4

Articolo 9 – Informazione al contribuente, pag. 5

Articolo 10 – Conoscenza degli atti e semplificazione, pag. 5

Articolo 11 – Chiarezza e motivazione degli atti, pag. 6

Articolo 12 – Errori del contribuente, pag. 7

Articolo 13 – Interpello del contribuente, pag. 7

Articolo 14 – Accessi, ispezioni e verifiche, pag. 8

### **CAPO III – CONTENZIOSO E AUTOTUTELA**

Articolo 15- Contenzioso, pag. 8

Articolo 16 - Applicazione dell'istituto dell'autotutela, pag. 8

Articolo 17 - Presupposto per l'applicazione dell'autotutela, pag. 9

Articolo 18 - Ipotesi di modifica o annullamento d'ufficio, pag. 9

Articolo 19 - Oggetto dell'annullamento, pag. 9

Articolo 20 - Limiti all'esercizio del potere di autotutela, pag. 9

Articolo 21- Procedimento, pag. 10

### **CAPO IV – GESTIONE DELLE ENTRATE**

Articolo 22- Forme di gestione, pag. 10

Articolo 23 – Soggetti responsabili delle entrate tributarie, pag. 10

Articolo 24 – Attività di verifica e di controllo, pag. 11

### **CAPO V – ALIQUOTE, TARIFFE, AGEVOLAZIONI, NOTIFICAZIONI**

Articolo 25 - Aliquote, tariffe e agevolazioni, pag. 12

Articolo 26 - Notificazione degli atti, pag. 12

### **CAPO VI – ATTIVITA' DI RISCOSSIONE, VERSAMENTO, DILAZIONI, COMPENSAZIONI, INTERESSI, IMPORTI MINIMI ED ARROTONDAMENTI PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI**

Articolo 27 - Forme di riscossione, pag. 12-13

Articolo 28 - Modalità di versamento, pag. 13

Articolo 29 - Dilazione del versamento, pag. 13

Articolo 30– Compensazione tributi locali (art. 1 c. 167 L.27.12.2006 n. 296), pag. 14

Articolo 31 – Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione, pag. 15

Articolo 32- Interessi, pag. 15

Articolo 33– Importi minimi ed arrotondamenti per il pagamento dei tributi locali, pag. 15

Articolo 34 – Rimborsi, pag. 16

### **CAPO VII – FONDO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTARI**

Articolo 35– Fondo per il potenziamento degli uffici tributari, pag. 16

### **CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 36– Disposizioni finali, pag. 17-18.

# ***Regolamento delle entrate***

## ***CAPO I***

### ***DISPOSIZIONI GENERALI***

#### **Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento**

Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate tributarie, patrimoniali, nonché quelle ad esse assimilabili, del Comune di Palermo, nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi vigenti in materia.

Il suo scopo, inoltre, è quello di introdurre nell'ordinamento del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, a instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza, nonché quello di introdurre nell'ambito dell'esercizio della potestà regolamentare discrezionale, la facoltà di conferire il servizio di riscossione volontaria e coattiva delle entrate di competenza comunale, ed eventualmente anche le connesse attività preliminari, mediante apposita convenzione, al concessionario ovvero ad altro soggetto abilitato ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 446/97.

Le modalità di gestione delle singole entrate sono disciplinate nei relativi regolamenti, già adottati o da adottare, ovvero, in mancanza, dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **Articolo 2 – Definizione delle entrate tributarie e patrimoniali**

Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione delle riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano tra quelle sopra citate, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali e le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

### **Articolo 3- Istituti disciplinati**

Il presente Regolamento disciplina altresì:

- a) Diritto di interpello, mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di conoscere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione e quindi valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.
- b) Autotutela, in base alla quale l'Amministrazione procede, anche d'ufficio, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza. Da ciò risulta ottimizzato il rapporto con gli utenti e tutelato l'interesse pubblico all'equità, al buon andamento dell'azione amministrativa, all'economicità ed efficacia della stessa.

### **Articolo 4- Limiti della potestà regolamentare in materia tributaria**

Il presente regolamento non indica norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché delle misure minime e massime previste per le singole risorse di entrata, bensì prevede e disciplina nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.97 n. 446 e dall'art. 50 della Legge 27.12.97 n. 449 gli istituti di cui ai seguenti articoli.

## **CAPO II**

### **CARTA DEI SERVIZI DEL CONTRIBUENTE**

#### **Articolo 5 – Oggetto**

1. I rapporti tra Contribuenti e l'amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione, della buona fede e della trasparenza.
2. La carta dei servizi ha lo scopo di individuare ed attuare gli strumenti di comunicazione ed il miglioramento dei procedimenti per ottimizzare il rapporto tra i Contribuenti e la Pubblica Amministrazione e, con la loro partecipazione diretta, di migliorare i servizi attinenti alla fiscalità locale e per renderli rispondenti alle loro aspettative.

3. Il presente articolato contiene le norme di adeguamento alla legge 27 luglio 2000, n. 212, dirette alla razionalizzazione ed alla applicazione delle procedure per la maggior efficacia ed efficienza del Servizio Tributi avendo riguardo ai diritti del contribuente.
4. Tutti gli uffici interessati sono vincolati all'osservanza delle presenti disposizioni e sono tenuti ad organizzarsi – al proprio interno – in modo da adeguarsi a quanto previsto.

## **Articolo 6**

### **Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie**

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I regolamenti comunali e le altre disposizioni aventi efficacia esterna che non hanno un oggetto tributario, non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto degli atti medesimi.
3. I richiami a disposizioni contenuti in provvedimenti in materia tributaria devono recare il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare invio.
4. Le disposizioni modificative dei regolamenti tributari devono essere introdotte riportando integralmente il testo modificato.

## **Articolo 7**

### **Diritti e doveri dei Contribuenti**

1. I pubblici dipendenti e di soggetti terzi a cui sia eventualmente affidata l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi sono obbligati ad un comportamento corretto e cortese con i Contribuenti fornendo, nei limiti del possibile, le informazioni e gli aiuti richiesti.
2. L'accesso allo sportello al Cittadino è organizzato in modo da evitare attese prolungate e la tutela della riservatezza.
3. I contribuenti debbono rispettare gli orari stabiliti, accedendo agli uffici comunali secondo le regole del buon comportamento.

## **Articolo 8**

### **Efficacia temporale delle norme regolamentari**

1. Salvo casi eccezionali, motivando come tali le disposizioni di interpretazione autentica, le prescrizioni regolamentari non hanno effetto retroattivo.

2. In ogni caso, le disposizioni regolamentari non possono prevedere adempimenti a carico dei Contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno della data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. Le disposizioni regolamentari non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito del codice civile.

#### **Articolo 9**

##### **Informazione al contribuente**

1. L'amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa, costante ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione gratuita dei Contribuenti presso il Servizio tributi.
2. L'amministrazione comunale porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei le aliquote e le tariffe adottate, nonché ogni altro atto amministrativo modificativo delle funzioni e dei procedimenti.
3. Il responsabile del servizio provvede a rendere le informazioni circa le indicazioni degli orari di apertura dello sportello al Cittadino e dei numeri telefonici cui rivolgersi per ottenere appuntamenti e informazioni.

#### **Articolo 10**

##### **Conoscenza degli atti e semplificazione**

1. L'ente locale assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del Contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate al Contribuente, ovvero nel luogo ove lo stesso ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti medesimi.
2. Gli atti sono, in ogni caso, comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario, ferme restando le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
3. Il servizio tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'erogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale di un credito.

4. L'Amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria, così che possano ottemperare alle obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti gratuitamente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 24, e delle leggi regolanti le specifiche norme tributarie.
6. Prima di notificare gli atti derivati alla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e/o dai versamenti, il Servizio tributi invita il contribuente, per il termine del servizio postale o altro idoneo mezzo, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non superiore ai sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di un tributo rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.

## **Articolo 11**

### **Chiarezza e motivazione degli atti**

1. Gli atti di pretesa tributaria sono motivati secondo quanto prescritto dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere richiamato in sintesi nell'avviso di pretesa tributaria.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
  - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
  - b) l'ufficio presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  - c) le modalità, il termine, l'organo cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa quando ne ricorrano i presupposti.

## **Articolo 12**

### **Errori del contribuente**

1. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato alle indicazioni contenute in atti dell'amministrazione locale o fornite in forma scritta dagli uffici comunali, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni, od errori dell'amministrazione stessa.
2. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, anche per il disposto dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3. Qualora la violazione si traduce in una mera formalità senza alcun debito di imposta e non causa danno all'amministrazione comunale non sono irrogate sanzioni.

## **Articolo 13**

### **Interpello del contribuente**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni regolamentari a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al precedente comma, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dell'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.
4. In caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di Contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione comunale può rispondere collettivamente, attraverso mezzi di comunicazione.

## **Articolo 14**

### **Accessi, ispezioni e verifiche**

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagini e di controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti, adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Il Contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che giustificano la verifica e l'oggetto che lo riguarda. Qualora le attività di controllo riguardino un considerevole numero di contribuenti le comunicazioni sono attuate collettivamente a mezzo di idonei mezzi di informazione.

## **CAPO III**

### **CONTENZIOSO E AUTOTUTELA**

#### **Articolo 15 – Contenzioso**

In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del D.Lgs. 546/92, nell'ambito della delega conferitagli dal sindaco ai sensi dello Statuto del Comune di Palermo, in merito all'abilitazione ad agire, resistere e rappresentare l'Ente in giudizio, il Dirigente responsabile del Servizio Contenzioso del Settore Tributi, esaminata l'idonea istruttoria del funzionario responsabile del tributo interessato, o del funzionario competente, dispone la resistenza in giudizio o promuove azioni legali a tutela dell'amministrazione.

In caso di affidamento a terzi da parte del Comune dell'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali, l'eventuale insorgenza di controversie amministrative giurisdizionali inerenti dette attività posta in essere dal soggetto gestore comporterà l'assunzione a carico dello stesso di tutti gli oneri, economici e non, relativi a dette controversie; legittimato a stare in giudizio sarà lo stesso soggetto gestore che, pertanto, subentrerà al Comune nel contenzioso.

#### **Articolo 16 – Applicazione dell'istituto dell'autotutela**

Il Comune applica nella gestione delle proprie entrate l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla Legge 287/92 (art.68), dalla Legge 656/94 (art. 2- quater) e dal decreto del Ministero delle Finanze 11/2/1997 n. 37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.

L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.

#### **Articolo 17 – Presupposto per l'applicazione dell'autotutela**

Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che l'utente sia destinatario di provvedimenti giusti e conformi alle regole dell'ordinamento e nel contempo soddisfare l'esigenza di limitare ogni contenzioso inutile ed oneroso.

#### **Articolo 18 - Ipotesi di modifica o annullamento d'ufficio**

Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono quelle esemplificate nell'art. 2 del citato D.M. del 11/2/1997 n.37, e quindi in caso di:

- errore di persona
- errore logico o di calcolo
- errore sul presupposto del provvedimento
- duplicazione dell'imposizione o del pagamento
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti
- mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i trenta giorni dalla data di richiesta dell'ufficio.

In caso di modifica dell'avviso di accertamento, gli estremi dello stesso rimangono invariati.

#### **Articolo 19 – Oggetto dell'annullamento**

Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie, ma in genere tutti gli atti che comunque incidano negativamente nella sfera giuridica del destinatario.

#### **Articolo 20 – Limiti all'esercizio del potere di autotutela**

Costituisce causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti ovvero nel caso in cui ci sia una sentenza passata in giudicato.

In presenza delle fattispecie previste dall'art.8, le situazioni sotto riportate non costituiscono limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi, verificata la ricorrenza dei relativi presupposti, si può procedere all'annullamento anche se:

- l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- vi è pendenza di giudizio.

#### **Articolo 21 – Procedimento**

Il potere di annullamento in via di autotutela spetta all'Ufficio competente ad emettere l'atto che viene annullato ed è esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

Il provvedimento di annullamento così come quello di rigetto dell'istanza vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento deve essere trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

### **CAPO IV**

#### **GESTIONE DELLE ENTRATE**

##### **Articolo 22- Forme di gestione**

La scelta della forma della gestione deve essere improntata a criteri di economicità, efficienza, efficacia e funzionalità.

La gestione se non svolta direttamente, può essere, anche, disgiuntamente nelle singole fasi, affidata ai soggetti indicati dall'art.52, comma 5 lett. b) d.lgs. 446/97 e s.m.i..

L'affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

##### **Articolo 23 – Soggetti responsabili delle entrate**

Sono responsabili delle entrate tributarie di competenza dell'Ente i Dirigenti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata, collegate alle attività svolte dai singoli Servizi.

In particolare il Dirigente responsabile del Servizio:

- a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'Ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
- b) esercita i poteri di autotutela;

- c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
- d) dispone i rimborsi;
- e) in caso di gestione del tributo affidato a terzi, cura il rapporto con il concessionario ed il controllo della gestione;
- f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal Regolamento, necessaria per la applicazione del tributo.

Per le entrate patrimoniali sono responsabili i Dirigente ai quali le stesse risultano affidate mediante il Piano Esecutivo di Gestione. Il Dirigente responsabile coordina tutti gli adempimenti utili all'acquisizione dell'entrata di propria competenza, comprese le attività istruttorie, di controllo, di liquidazione ed introito, fino alla eventuale riscossione coattiva della stessa.

#### **Articolo 24 - Attività di verifica e di controllo**

E' obbligo degli Uffici comunali competenti verificare quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente (versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni.....), in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti che disciplinano le singole entrate.

Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241.

In particolare il Dirigente responsabile del servizio deve evitare qualsiasi diseconomia nell'utilizzare i mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.

A tal fine, quando non sussistono prove certe dell'adempimento, il Dirigente responsabile del Servizio deve invitare, ove compatibile con i termini per l'esercizio delle successive attività, il soggetto debitore a fornire chiarimenti adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

Le attività di cui al presente articolo, o parte di esse, possono essere effettuate mediante affidamento di servizi, ovvero nelle forme associative previste dagli articoli 30, 31 e 32 del D.Lgs. 267/2000, in conformità a quanto previsto nell'art. 52 comma 5° lett. b) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

I controlli sono effettuati anche sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, ovvero con deliberazione successiva con la quale vengono assegnate risorse e mezzi congrui rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al precedente comma gli Enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

## **CAPO V**

### ***ALIQUOTE, TARIFFE, AGEVOLAZIONI, NOTIFICAZIONI***

#### **Articolo 25- Aliquote, tariffe e agevolazioni**

Il Consiglio Comunale determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.

Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

#### **Articolo 26- Notificazione degli atti**

Gli atti dell'Amministrazione Comunale dai quali derivino entrate tributarie e patrimoniali, che necessitano di notifica, vanno notificati tramite i messi notificatori comunali. Il funzionario assegnato all'Ufficio Messi è responsabile della regolarità della procedura di notifica effettuata.

Ove non fosse possibile utilizzare i messi notificatori gli atti possono essere notificati a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi della normativa vigente.

## **CAPO VI**

### ***ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE, VERSAMENTO, DILAZIONI, COMPENSAZIONI, INTERESSI, IMPORTI MINIMI ED ARROTONDAMENTI PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI***

#### **Articolo 27 – Forme di riscossione**

L'Ente avvalendosi della facoltà prevista dal D. Lgs.446/97, potrà affidare a soggetti, aventi i requisiti previsti dalla legge, il servizio di riscossione, o parte di esso, delle entrate tributarie, patrimoniali mediante apposita convenzione.

Detta convenzione disciplinerà i rapporti tra le parti, in osservanza di quanto statuito dal presente regolamento.

Qualora l'acquisizione delle entrate sia affidata a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett.b del D.Lgs. 15.12.1997 n.446, il Dirigente responsabile dell'entrata vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Resta impregiudicata, per le entrate di natura patrimoniale, la possibilità, ove se ne ravvisi la convenienza di recuperare il credito mediante il ricorso al Giudice ordinario.

Le procedure di riscossione coattiva, se non diversamente previsto da norme regolamentari o legislative, hanno inizio soltanto dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato per l'adempimento dell'atto di accertamento, liquidazione o contestazione.

La riscossione coattiva delle entrate avviene attraverso le procedure di cui alla normativa vigente.

#### **Articolo 28 – Modalità di versamento**

In via generale, ove non fosse demandata la riscossione ai sensi del D. Lgs. n.446/97 e ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria Comunale.
- e) mediante strumento di pagamento elettronico o altro strumento di pagamento di istituto convenzionato con il tesoriere comunale;
- f) altre forme previste dalla legge (per es. F24 per l'I.C.I.), ed ogni altra modalità di pagamento che l'innovazione tecnologica consentirà (es. riscossione on line tramite portale)

#### **Articolo 29 – Dilazione del versamento**

Con riferimento alle entrate patrimoniali il pagamento deve essere effettuato secondo le scadenze riportate nei relativi provvedimenti e, comunque, non oltre il decimo giorno dalle stesse.

Dall'undicesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento, saranno dovuti gli interessi di mora pari a due punti in più degli interessi legali, così come stabilito dall'art. 1284 c.c.

Eventuali variazioni che dovessero comportare la sostituzione del saggio degli interessi legali con un indice equivalente stabilito dalla B.C.E. saranno automaticamente inserite nei relativi contratti. Per le entrate tributarie, a rispetto delle modifiche ed integrazioni apportate dall'articolo 36 del D.L. 248/07 e convertito con legge n. 31/08, la competenza a concedere dilazioni di pagamento è attribuita all'Agente della Riscossione.

### **Articolo 30 – Compensazione tributi locali (art. 1 c. 167 L.27.12.2006 n. 296)**

I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al Comune a titolo di tributi locali. Il credito vantato dal contribuente, da portare in compensazione, così come il debito nei confronti dell'Amministrazione Comunale devono essere certi, liquidi ed esigibili.

Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del Settore/Ufficio che deve liquidare il credito vantato, apposita comunicazione contenente la volontà di estinguere l'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. La comunicazione dovrà contenere, inoltre, i seguenti elementi.

- Generalità e codice fiscale del contribuente;
- Natura entità e data di scadenza del tributo dovuto;
- Natura entità e data di scadenza del proprio credito;
- L'indicazione della somma da portare in compensazione eventualmente distinta per anno d'imposta;
- Elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni dell'Amministrazione ed eventuale accettazione di ricevimento delle stesse in via telematica.

L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata, almeno 30 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

Il Dirigente responsabile del Settore/Ufficio che deve liquidare il credito vantato dal contribuente provvede, entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza:

- Accertata la sussistenza, ad emettere apposito provvedimento di liquidazione del credito e di presa d'atto, anche sotto il profilo contabile, della compensazione con il debito tributario;
- In ipotesi diversa, ad emettere motivato provvedimento di presa d'atto della impossibilità di procedere alla compensazione.

Il Dirigente provvede, inoltre, a dare tempestiva comunicazione al contribuente ed all'ufficio tributario interessato.

Ove si tratti di tributo riscosso tramite ruolo, il Settore/Ufficio che lo ha emesso comunica al Concessionario la somma movimentata per la compensazione e provvede all'emissione del relativo provvedimento di sgravio.

### **Articolo 31 – Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione**

Il Comune può estinguere le proprie obbligazioni mediante compensazione legale con propri crediti certi, liquidi ed esigibili o mediante compensazione volontaria, secondo i principi stabiliti dal codice civile. La Giunta Municipale determinerà, annualmente, l'importo minimo dell'obbligazione oltre il quale dovrà essere attivata la procedura di compensazione.

La compensazione legale è sempre esclusa quando il credito del Comune risulta contestato. La compensazione legale è, altresì, esclusa relativamente ai crediti indicati nell'art. 1246 c.c. Nelle ipotesi di compensazione volontaria ex art. 1252 c.c. la volontà negoziale del privato deve risultare da atto scritto.

Il Dirigente responsabile del Settore/Ufficio che deve liquidare la spesa provvede a formalizzare la compensazione, anche sotto il profilo contabile, indicando nella determinazione di liquidazione della spesa la natura e l'importo del credito compensato. La procedura di verifica dell'esistenza di crediti da portare in compensazione non deve comportare alcun ritardo nella compensazione della spesa e nella conseguente missione dei mandati di pagamento. Emesso il provvedimento di liquidazione e contestuale compensazione, Il Dirigente responsabile del Settore/Ufficio né da tempestiva comunicazione all'interessato ed al Settore/Ufficio competente relativamente al credito compensato. Ove il credito compensato risulti iscritto a ruolo, il Settore/Ufficio che lo ha emesso comunica tempestivamente al Concessionario la somma riscossa mediante compensazione.

### **Art. 32 - Interessi**

La misura degli interessi per la riscossione e il rimborso, di tributi locali è stabilito in misura pari al tasso legale. La G.M. si riserva la facoltà di stabilire annualmente una maggiorazione del tasso di interesse nel rispetto della normativa vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. In caso di rimborso gli interessi spettano dal giorno dell'eseguito versamento.

### **Articolo 33 – Importi minimi ed arrotondamenti per il pagamento dei tributi locali.**

In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, gli importi minimi, per effettuare il versamento del tributo, sono fissati nella seguente misura:

- Per TARSU l'importo è pari a € 5;
- Per ICI l'importo è pari a € 5;
- Per TOSAP permanente l'importo è pari a € 5;
- Per ICP l'importo è pari a € 5.

Per quanto riguarda la TARSU giornaliera e la TOSAP temporanea restano salvi i precedenti importi previsti specificatamente nei relativi regolamenti vigenti.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'Ufficio Comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

A decorrere dal 1° Gennaio 2008, ai sensi dell'art.1 c.166 della legge 27 dicembre 2006 n.296, il pagamento dei tributi locali deve essere eseguito con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione supera detto importo.

#### **Articolo 34 – Rimborsi**

Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal Responsabile del Servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.

In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il Responsabile del Servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente.

Ove vi sia assenso da parte del Comune, titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

### **CAPO VII**

#### **FONDO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTARI**

##### **Articolo 35 – Fondo per il potenziamento degli Uffici Tributarî**

E' istituito, nel bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, un fondo speciale finalizzato al potenziamento degli Uffici Tributarî del Comune.

Il fondo, di cui al comma 1, è alimentato con l'accantonamento di una percentuale variabile, nella misura massima del 2 % del gettito ICI rilevato dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio. La percentuale da applicare viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con deliberazione da adottarsi prima dell'approvazione del progetto di bilancio di previsione.

Detto fondo è destinato:

- per il 20 % al potenziamento tecnologico degli Uffici Tributari del Comune ed alla formazione specialistica del personale;
- per l'80 % ai compensi incentivanti la produttività del personale assegnato ai Servizi del Settore Tributi ed al Servizio Entrate e Tributario della Ragioneria Generale, direttamente impegnato nella lotta all'evasione dei tributi locali (TARSU, I.C.I., TOSAP e ICP), nonché ad altro personale che collabori all'attività di accertamento dell'evasione, in dipendenza di particolari programmi o progetti elaborati ed approvati dai Dirigenti responsabili di ciascun tributo.

Gli impegni, sugli stanziamenti determinati come sopra, saranno assunti:

- a) per il potenziamento tecnologico del Settore Tributi ed alla formazione specialistica del personale, sulla base di appositi piani approvati dalla Giunta Comunale;
- b) per i compensi incentivanti la produttività del personale direttamente impegnato nella lotta all'evasione, con provvedimenti dirigenziali, nella misura pari al 5 % del maggior gettito accertato, per ciascun tributo, a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento definitivi. Nel caso in cui, gli importi derivanti dall'applicazione della suddetta percentuale, risultino complessivamente superiori alla quota del fondo destinata all'incentivazione del personale, gli stessi dovranno essere proporzionalmente ridotti.

Le somme non impegnate entro la data di chiusura dell'esercizio costituiscono economie di spesa.

Le somme derivanti dal maggior gettito accertato, di cui al comma 4 lett. b), sono depurate da eventuali oneri sostenuti dal Comune per l'affidamento all'esterno mediante appalto, anche di alcune fasi del procedimento, dall'attività di controllo.

La ripartizione dei compensi al personale beneficiario è effettuata con cadenza annuale dal Dirigente responsabile di ciascun Servizio secondo criteri e modalità stabiliti nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, con esclusivo riferimento alle somme effettivamente riscosse.

Le somme riscosse da destinare al personale in applicazione del presente articolo devono intendersi come elemento retributivo aggiunto per gli aventi diritto, fermo restando che gli importi sono comprensivi di tutti gli oneri finanziari a carico del Comune, ad essi comunque e sotto ogni profilo connessi.

## ***CAPO VIII***

### ***DISPOSIZIONI FINALI***

#### **Articolo 36 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente Regolamento.



# COMUNE DI PALERMO

Approvato con delibera  
del Consiglio Comunale  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

# INDICE

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1** - Oggetto e scopo del Regolamento, pag. 2  
**Articolo 2** - Definizione delle entrate tributarie e patrimoniali, pag. 2  
**Articolo 3** - Istituti disciplinati, pag. 3  
**Articolo 4** - Limiti della potestà regolamentare in materia tributaria, pag. 3

## **CAPO II – DIRITTO DI INTERPELLO**

- Articolo 5** - Diritto di interpello, pag. 3  
**Articolo 6** - Elementi dell'istanza ed effetti dell'Interpello, pag. 3

## **CAPO III – CONTENZIOSO E AUTOTUTELA**

- Articolo 7** - Contenzioso, pag. 4  
**Articolo 8** - Applicazione dell'istituto dell'autotutela, pag. 5  
**Articolo 9** - Presupposto per l'applicazione dell'autotutela, pag. 5  
**Articolo 10** - Ipotesi di modifica o annullamento d'ufficio, pag. 5  
**Articolo 11** - Oggetto dell'annullamento, pag. 5  
**Articolo 12** - Limiti all'esercizio del potere di autotutela, pag. 6  
**Articolo 13** - Procedimento, pag. 6

## **CAPO IV – GESTIONE DELLE ENTRATE**

- Articolo 14** - Forme di gestione, pag. 6  
**Articolo 15** - Soggetti responsabili delle entrate tributarie, pag. 6  
**Articolo 16** - Attività di verifica e di controllo, pag. 7

## **CAPO V – ALIQUOTE, TARIFFE, AGEVOLAZIONI, NOTIFICAZIONI**

- Articolo 17** - Aliquote, tariffe e agevolazioni, pag. 8  
**Articolo 18** - Notificazione degli atti, pag. 8

## **CAPO VI – ATTIVITA' DI RISCOSSIONE, VERSAMENTO, DILAZIONI, COMPENSAZIONI, INTERESSI, IMPORTI MINIMI ED ARROTONDAMENTI PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI**

- Articolo 19** - Forme di riscossione, pag. 8  
**Articolo 20** - Modalità di versamento, pag. 9  
**Articolo 21** - Dilazione del versamento, pag. 9  
**Articolo 22** - Compensazione tributi locali (art. 1 c. 167 L.27.12.2006 n. 296), pag. 10  
**Articolo 23** - Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione, pag. 11  
**Articolo 24** - Interessi, pag. 11  
**Articolo 25** - Importi minimi ed arrotondamenti per il pagamento dei tributi locali, pag. 11  
**Articolo 26** - Rimborsi, pag. 12

## **CAPO VII – FONDO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTARI**

- Articolo 27** - Fondo per il potenziamento degli uffici tributari, pag. 12

## **CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 28** - Disposizioni finali, pag. 13

# ***Regolamento delle entrate***

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento**

Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate tributarie, patrimoniali, nonché quelle ad esse assimilabili, del Comune di Palermo, nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi vigenti in materia.

Il suo scopo, inoltre, è quello di introdurre nell'ordinamento del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, a instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza, nonché quello di introdurre nell'ambito dell'esercizio della potestà regolamentare discrezionale, la facoltà di conferire il servizio di riscossione volontaria e coattiva delle entrate di competenza comunale, ed eventualmente anche le connesse attività preliminari, mediante apposita convenzione, al concessionario ovvero ad altro soggetto abilitato ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 446/97.

Le modalità di gestione delle singole entrate sono disciplinate nei relativi regolamenti, già adottati o da adottare, ovvero, in mancanza, dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **Articolo 2 <sup>1</sup> Definizione delle entrate tributarie e patrimoniali**

Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione delle riserve previste dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano tra quelle sopra citate, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali e le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

### **Articolo 3- Istituti disciplinati**

Il presente Regolamento disciplina altresì:

a) Diritto di interpello, mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di conoscere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione e quindi valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.

b) Autotutela, in base alla quale l'Amministrazione procede, anche d'ufficio, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza. Da ciò risulta ottimizzato il rapporto con gli utenti e tutelato l'interesse pubblico all'equità, al buon andamento dell'azione amministrativa, all'economicità ed efficacia della stessa.

### **Articolo 4- Limiti della potestà regolamentare in materia tributaria**

Il presente regolamento non indica norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché delle misure minime e massime previste per le singole risorse di entrata, bensì prevede e disciplina nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.97 n. 446 e dall'art. 50 della Legge 27.12.97 n. 449 gli istituti di cui ai seguenti articoli.

## **CAPO II**

### **DIRITTO DI INTERPELLO**

#### **Articolo 5 – Diritto di interpello**

Tale istituto è limitato, ai sensi dell'art.11 della legge 212/2000, nella sua applicazione, alle fattispecie di natura tributaria.

Ogni contribuente può rivolgere anche per via telematica al servizio di riferimento in seno al Settore Tributi, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali, comunque entro i limiti previsti dal citato art. 11.

La presentazione dell'istanza, che dovrà contenere nell'oggetto il riferimento al tributo cui si riferisce, non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

#### **Articolo 6 – Elementi dell'istanza ed effetti dell'interpello**

L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.

Il contribuente, con la propria istanza, dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo diversa disciplina normativa. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine sopra detto, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine sopra indicato e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.

Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi di quanto sopra previsto.

Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.

Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.

La presentazione della istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.

La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta è nullo.

La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al Funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.

Il Funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.

La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di 60 gg. (sessanta) che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

### **CAPO III**

### **CONTENZIOSO E AUTOTUTELA**

#### **Articolo 7 – Contenzioso**

In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del D.Lgs. 546/92, nell'ambito della delega conferitagli dal sindaco ai sensi dello Statuto del Comune di Palermo, in merito all'abilitazione ad agire, resistere e rappresentare l'Ente in giudizio, il Dirigente responsabile del Servizio Contenzioso del Settore Tributi, esaminata l'idonea istruttoria del funzionario responsabile del tributo interessato, o del funzionario competente, dispone la resistenza in giudizio o promuove azioni legali a tutela dell'amministrazione.

In caso di affidamento a terzi da parte del Comune dell'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali, l'eventuale insorgenza di controversie amministrative

giurisdizionali inerenti dette attività posta in essere dal soggetto gestore comporterà l'assunzione a carico dello stesso di tutti gli oneri, economici e non, relativi a dette controversie; legittimato a stare in giudizio sarà lo stesso soggetto gestore che, pertanto, subentrerà al Comune nel contenzioso.

#### **Articolo 8 – Applicazione dell'istituto dell'autotutela**

Il Comune applica nella gestione delle proprie entrate l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla Legge 287/92 (art.68), dalla Legge 656/94 (art. 2- quater) e dal decreto del Ministero delle Finanze 11/2/1997 n. 37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.

L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.

#### **Articolo 9 – Presupposto per l'applicazione dell'autotutela**

Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che l'utente sia destinatario di provvedimenti giusti e conformi alle regole dell'ordinamento e nel contempo soddisfare l'esigenza di limitare ogni contenzioso inutile ed oneroso.

#### **Articolo 10 - Ipotesi di modifica o annullamento d'ufficio**

Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono quelle esemplificate nell'art. 2 del citato D.M. del 11/2/1997 n.37, e quindi in caso di:

- errore di persona
- errore logico o di calcolo
- errore sul presupposto del provvedimento
- duplicazione dell'imposizione o del pagamento
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti
- mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i trenta giorni dalla data di richiesta dell'ufficio.

In caso di modifica dell'avviso di accertamento, gli estremi dello stesso rimangono invariati.

#### **Articolo 11 – Oggetto dell'annullamento**

Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie, ma in genere tutti gli atti che comunque incidano negativamente nella sfera giuridica del destinatario.

## **Articolo 12 – Limiti all'esercizio del potere di autotutela**

Costituisce causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti ovvero nel caso in cui ci sia una sentenza passata in giudicato.

In presenza delle fattispecie previste dall'art.8, le situazioni sotto riportate non costituiscono limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi, verificata la ricorrenza dei relativi presupposti, si può procedere all'annullamento anche se:

- l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- vi è pendenza di giudizio.

## **Articolo 13 – Procedimento**

Il potere di annullamento in via di autotutela spetta all'Ufficio competente ad emettere l'atto che viene annullato ed è esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

Il provvedimento di annullamento così come quello di rigetto dell'istanza vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento deve essere trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

## **CAPO IV**

### **GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### **Articolo 14- Forme di gestione**

La scelta della forma della gestione deve essere improntata a criteri di economicità, efficienza, efficacia e funzionalità.

La gestione se non svolta direttamente, può essere, anche, disgiuntamente nelle singole fasi, affidata ai soggetti indicati dall'art.52, comma 5 lett. b) d.lgs. 446/97 e s.m.i..

L'affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

#### **Articolo 15 – Soggetti responsabili delle entrate**

Sono responsabili delle entrate tributarie di competenza dell'Ente i Dirigenti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata, collegate alle attività svolte dai singoli Servizi.

In particolare il Dirigente responsabile del Servizio:

- a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'Ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
- b) esercita i poteri di autotutela;

- c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
- d) dispone i rimborsi;
- e) in caso di gestione del tributo affidato a terzi, cura il rapporto con il concessionario ed il controllo della gestione;
- f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal Regolamento, necessaria per la applicazione del tributo.

Per le entrate patrimoniali sono responsabili i Dirigente ai quali le stesse risultano affidate mediante il Piano Esecutivo di Gestione. Il Dirigente responsabile coordina tutti gli adempimenti utili all'acquisizione dell'entrata di propria competenza, comprese le attività istruttorie, di controllo, di liquidazione ed introito, fino alla eventuale riscossione coattiva della stessa.

#### **Articolo 16 - Attività di verifica e di controllo**

E' obbligo degli Uffici comunali competenti verificare quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente (versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni.....), in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti che disciplinano le singole entrate.

Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241.

In particolare il Dirigente responsabile del servizio deve evitare qualsiasi diseconomia nell'utilizzare i mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.

A tal fine, quando non sussistono prove certe dell'adempimento, il Dirigente responsabile del Servizio deve invitare, ove compatibile con i termini per l'esercizio delle successive attività, il soggetto debitore a fornire chiarimenti adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

Le attività di cui al presente articolo, o parte di esse, possono essere effettuate mediante affidamento di servizi, ovvero nelle forme associative previste dagli articoli 30, 31 e 32 del D.Lgs. 267/2000, in conformità a quanto previsto nell'art. 52 comma 5° lett. b) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

I controlli sono effettuati anche sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, ovvero con deliberazione successiva con la quale vengono assegnate risorse e mezzi congrui rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al precedente comma gli Enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

## **CAPO V**

### **ALIQUOTE, TARIFFE, AGEVOLAZIONI, NOTIFICAZIONI**

#### **Articolo 17-Aliquote, tariffe e agevolazioni**

Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.

Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

#### **Articolo 18-Notificazione degli atti**

Gli atti dell'Amministrazione Comunale dai quali derivino entrate tributarie e patrimoniali, che necessitano di notifica, vanno notificati tramite i messi notificatori comunali. Il funzionario assegnato all'Ufficio Messi è responsabile della regolarità della procedura di notifica effettuata.

Ove non fosse possibile utilizzare i messi notificatori gli atti possono essere notificati a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi della normativa vigente.

## **CAPO VI**

### **ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE, VERSAMENTO, DILAZIONI, COMPENSAZIONI, INTERESSI, IMPORTI MINIMI ED ARROTONDAMENTI PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI**

#### **Articolo 19 – Forme di riscossione**

L'Ente avvalendosi della facoltà prevista dal D. Lgs.446/97, potrà affidare a soggetti, aventi i requisiti previsti dalla legge, il servizio di riscossione, o parte di esso, delle entrate tributarie, patrimoniali mediante apposita convenzione.

Detta convenzione disciplinerà i rapporti tra le parti, in osservanza di quanto statuito dal presente regolamento.

Qualora l'acquisizione delle entrate sia affidata a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett.b del D.Lgs. 15.12.1997 n.446, il Dirigente responsabile dell'entrata vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Resta impregiudicata, per le entrate di natura patrimoniale, la possibilità, ove se ne ravvisi la convenienza di recuperare il credito mediante il ricorso al Giudice ordinario.

Le procedure di riscossione coattiva, se non diversamente previsto da norme regolamentari o legislative, hanno inizio soltanto dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato per l'adempimento dell'atto di accertamento, liquidazione o contestazione.

La riscossione coattiva delle entrate avviene attraverso le procedure di cui alla normativa vigente.

#### **Articolo 20 – Modalità di versamento**

In via generale, ove non fosse demandata la riscossione ai sensi del D. Lgs. n.446/97 e ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria Comunale.
- e) mediante strumento di pagamento elettronico o altro strumento di pagamento di istituto convenzionato con il tesoriere comunale;
- f) altre forme previste dalla legge (per es. F24 per l'I.C.I.), ed ogni altra modalità di pagamento che l'innovazione tecnologica consentirà (es. riscossione on line tramite portale)

#### **Articolo 21 – Dilazione del versamento**

Con riferimento alle entrate patrimoniali il pagamento deve essere effettuato secondo le scadenze riportate nei relativi provvedimenti e, comunque, non oltre il decimo giorno dalle stesse. Dall'undicesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento, saranno dovuti gli interessi di mora pari a due punti in più degli interessi legali, così come stabilito dall'art. 1284 c.c.

Eventuali variazioni che dovessero comportare la sostituzione del saggio degli interessi legali con un indice equivalente stabilito dalla B.C.E. saranno automaticamente inserite nei relativi contratti.

Per le entrate tributarie il D.Lgs. 46/99 all'art. 7 prevede che l'Ufficio Tributi, su richiesta del contribuente, può concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la dilazione del pagamento fino ad un massimo di sessanta rate mensili, con la maggiorazione degli interessi fissati con decreto Ministeriale.

La richiesta di dilazione non potrà essere accolta:

- se risultano già avviate le procedure esecutive da parte dell'Agente della riscossione;
- se l'importo del tributo da rateizzare è inferiore a € 516,46, nel caso che lo stesso è riferito a civile abitazione;
- se l'importo del tributo da rateizzare è inferiore a € 1.550,00, nel caso che lo stesso è riferito ad attività di qualsiasi genere e natura.

L'avvio della procedura di cui sopra implicherà l'impossibilità per il contribuente omissivo dei pagamenti di avere accordate ulteriori dilazioni degli stessi, sia relativamente al debito già scaduto che con riferimento ad ulteriori importi successivi inerenti alla medesima causale.

L'importo minimo mensile delle rate, comprensivo degli interessi nella misura dovuta, non potrà essere inferiore a €. 103,29, per le rateizzazioni dei tributi attinenti le civili abitazioni, ed a €. 258,00, per le rateizzazioni dei tributi attinenti attività di qualsiasi genere e natura.

Per gli importi superiori a €. 25.822,84 è obbligatoria la richiesta di polizza fidejussoria o assicurativa a puntuale garanzia del debito.

Salvo diversa disposizione normativa, la durata del piano rateale non può eccedere i tre anni se l'importo complessivamente dovuto è pari ad € 10.000,00 (diecimila); se di ammontare superiore, la durata massima è fissata in cinque anni.

Su ogni rata verrà calcolato l'ammontare degli interessi legali, secondo il tasso annuale comunicato dalla B.C.E.

#### **Articolo 22 – Compensazione tributi locali (art. 1 c. 167 L.27.12.2006 n. 296)**

I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al Comune a titolo di tributi locali. Il credito vantato dal contribuente, da portare in compensazione, così come il debito nei confronti dell'Amministrazione Comunale devono essere certi, liquidi ed esigibili.

Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del Settore/Ufficio che deve liquidare il credito vantato, apposita comunicazione contenente la volontà di estinguere l'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. La comunicazione dovrà contenere, inoltre, i seguenti elementi.

- Generalità e codice fiscale del contribuente;
- Natura entità e data di scadenza del tributo dovuto;
- Natura entità e data di scadenza del proprio credito;
- L'indicazione della somma da portare in compensazione eventualmente distinta per anno d'imposta;
- Elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni dell'Amministrazione ed eventuale accettazione di ricevimento delle stesse in via telematica.

L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata, almeno 30 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

Il Dirigente responsabile del Settore/Ufficio che deve liquidare il credito vantato dal contribuente provvede, entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza:

- Accertatane la sussistenza, ad emettere apposito provvedimento di liquidazione del credito e di presa d'atto, anche sotto il profilo contabile, della compensazione con il debito tributario;

- In ipotesi diversa, ad emettere motivato provvedimento di presa d'atto della impossibilità di procedere alla compensazione.

Il Dirigente provvede, inoltre, a dare tempestiva comunicazione al contribuente ed all'ufficio tributario interessato.

Ove si tratti di tributo riscosso tramite ruolo, il Settore/Ufficio che lo ha emesso comunica al Concessionario la somma movimentata per la compensazione e provvede all'emissione del relativo provvedimento di sgravio.

### **Articolo 23 – Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione**

Il Comune può estinguere le proprie obbligazioni mediante compensazione legale con propri crediti certi, liquidi ed esigibili o mediante compensazione volontaria, secondo i principi stabiliti dal codice civile. La Giunta Municipale determinerà, annualmente, l'importo minimo dell'obbligazione oltre il quale dovrà essere attivata la procedura di compensazione.

La compensazione legale è sempre esclusa quando il credito del Comune risulta contestato. La compensazione legale è, altresì, esclusa relativamente ai crediti indicati nell'art. 1246 c.c. Nelle ipotesi di compensazione volontaria ex art. 1252 c.c. la volontà negoziale del privato deve risultare da atto scritto.

Il Dirigente responsabile del Settore/Ufficio che deve liquidare la spesa provvede a formalizzare la compensazione, anche sotto il profilo contabile, indicando nella determinazione di liquidazione della spesa la natura e l'importo del credito compensato. La procedura di verifica dell'esistenza di crediti da portare in compensazione non deve comportare alcun ritardo nella compensazione della spesa e nella conseguente missione dei mandati di pagamento. Emesso il provvedimento di liquidazione e contestuale compensazione, Il Dirigente responsabile del Settore/Ufficio né da tempestiva comunicazione all'interessato ed al Settore/Ufficio competente relativamente al credito compensato. Ove il credito compensato risulti iscritto a ruolo, il Settore/Ufficio che lo ha emesso comunica tempestivamente al Concessionario la somma riscossa mediante compensazione.

### **Art. 24 - Interessi**

La misura degli interessi per la riscossione e il rimborso, di tributi locali è stabilito in misura pari al tasso legale. La G.M. si riserva la facoltà di stabilire annualmente una maggiorazione del tasso di interesse nel rispetto della normativa vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. In caso di rimborso gli interessi spettano dal giorno dell'eseguito versamento.

### **Articolo 25 – Importi minimi ed arrotondamenti per il pagamento dei tributi locali.**

In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, gli importi minimi, per effettuare il versamento del tributo, sono fissati nella seguente misura:

- Per TARSU l'importo è pari a € 5;
- Per ICI l'importo è pari a € 5;
- Per TOSAP permanente l'importo è pari a € 5;
- Per ICP l'importo è pari a € 5.

Per quanto riguarda la TARSU giornaliera e la TOSAP temporanea restano salvi i precedenti importi previsti specificatamente nei relativi regolamenti vigenti.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'Ufficio Comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

A decorrere dal 1° Gennaio 2008, ai sensi dell'art.1 c.166 della legge 27 dicembre 2006 n.296, il pagamento dei tributi locali deve essere eseguito con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione supera detto importo.

#### **Articolo 26 – Rimborsi**

Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal Responsabile del Servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.

In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il Responsabile del Servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente.

Ove vi sia assenso da parte del Comune, titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

### **CAPO VII**

#### **FONDO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTARI**

##### **Articolo 27 – Fondo per il potenziamento degli Uffici Tributarî**

E' istituito, nel bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, un fondo speciale finalizzato al potenziamento degli Uffici Tributarî del Comune.

Il fondo, di cui al comma 1, è alimentato con l'accantonamento di una percentuale variabile, nella misura massima del 2 % del gettito ICI rilevato dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio. La percentuale da applicare viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con deliberazione da adottarsi prima dell'approvazione del progetto di bilancio di previsione.

Detto fondo è destinato:

- per il 20 % al potenziamento tecnologico degli Uffici Tributarî del Comune ed alla formazione specialistica del personale;

- per l'80 % ai compensi incentivanti la produttività del personale assegnato ai Servizi del Settore Tributi ed al Servizio Entrate e Tributario della Ragioneria Generale, direttamente impegnato nella lotta all'evasione dei tributi locali (TARSU, I.C.I., TOSAP e ICP), nonché ad altro personale che collabori all'attività di accertamento dell'evasione, in dipendenza di particolari programmi o progetti elaborati ed approvati dai Dirigenti responsabili di ciascun tributo.

Gli impegni, sugli stanziamenti determinati come sopra, saranno assunti:

- a) per il potenziamento tecnologico del Settore Tributi ed alla formazione specialistica del personale, sulla base di appositi piani approvati dalla Giunta Comunale;
- b) per i compensi incentivanti la produttività del personale direttamente impegnato nella lotta all'evasione, con provvedimenti dirigenziali, nella misura pari al 3 % del maggior gettito accertato, per ciascun tributo, a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento definitivi. Nel caso in cui, gli importi derivanti dall'applicazione della suddetta percentuale, risultino complessivamente superiori alla quota del fondo destinata all'incentivazione del personale, gli stessi dovranno essere proporzionalmente ridotti.

Le somme non impegnate entro la data di chiusura dell'esercizio costituiscono economie di spesa.

Le somme derivanti dal maggior gettito accertato, di cui al comma 4 lett. b), sono depurate da eventuali oneri sostenuti dal Comune per l'affidamento all'esterno mediante appalto, anche di alcune fasi del procedimento, dall'attività di controllo.

La ripartizione dei compensi al personale beneficiario è effettuata con cadenza annuale dal Dirigente responsabile di ciascun Servizio secondo criteri e modalità stabiliti nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, con esclusivo riferimento alle somme effettivamente riscosse.

Le somme riscosse da destinare al personale in applicazione del presente articolo devono intendersi come elemento retributivo aggiunto per gli aventi diritto, fermo restando che gli importi sono comprensivi di tutti gli oneri finanziari a carico del Comune, ad essi comunque e sotto ogni profilo connessi.

## ***CAPO VIII***

### ***DISPOSIZIONI FINALI***

#### **Articolo 28 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente Regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*[Signature]*  
Campagna

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
*[Signature]*  
Tantillo

IL SEGRETARIO GENERALE  
*[Signature]*  
Li Vecchi

N° \_\_\_\_\_ Registro pubblicazione Albo Pretorio

Affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data 04/02/2008 per la pubblicazione a tutto il <sup>trentesimo</sup> ~~quindicesimo~~ giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE

Palermo li \_\_\_\_\_

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

\*\*\*\*\*

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal \_\_\_\_\_ a tutto il <sup>trentesimo</sup> ~~quindicesimo~~ giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo li \_\_\_\_\_

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato

Si invia al competente Organo regionale di controllo il quale non ne ha pronunciato l'annullamento nei termini previsti dall' art. 18 della L.R. 14/91.

IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo, il \_\_\_\_\_